

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Michele, SMURAGLIA,
PIZZINATO, BRUNO GANERI, GRUOSSO, PELELLA, DE GUIDI,
e DANIELE GALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordino dell’amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto di riforma del mercato del lavoro, delle istituzioni che lo governano e dei servizi di avviamento al lavoro, che proponiamo con il presente disegno di legge, prevede un significativo incremento del volume e degli ambiti di competenza attribuiti alle regioni e, nel contempo, l'arricchimento della qualità del loro intervento.

La scelta prospettata risulta coerente con il diffuso convincimento che sia proprio quello regionale, il livello istituzionale e l'ambito territoriale più idoneo per la politica del lavoro.

Tuttavia, con riguardo ai vari istituti sui quali il mercato del lavoro può articolarsi, il progetto tiene fermo a livello nazionale un quadro di riferimento generale, cioè un insieme di diritti e di principi fondamentali uguali per tutti, nonché sicure linee-guida di carattere normativo, entro le quali possano poi formalizzarsi i vari provvedimenti da prendere anche a livello regionale. Sovviene, a tal proposito, un precedente davvero illuminante, offerto dalla Costituzione di uno stato esplicitamente federale (quale la Repubblica federale di Germania), laddove (articolo 72, comma 2, n. 3) attribuisce allo Stato, appunto, il compito di mantenere l'unità giuridica ed economica del Paese, nonché l'uniformità delle condizioni di vita dei cittadini, «prescindendo dai confini territoriali d'ogni singolo *Land*». Questo principio è enunciato chiaramente nel comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Le questioni che, nella cornice prospettata, il disegno di legge affronta sono essenzialmente due: una, più generale, riguarda la riforma dell'intero apparato di governo del mercato del lavoro; l'altra, più particolare, riguarda un diverso assetto dei servizi di avviamento al lavoro.

È noto, infatti, quanto le attuali strutture di governo del mercato del lavoro appaiano inadeguate a realizzare la garanzia costituzionale (articolo 4, primo comma) del diritto

al lavoro. Manca, tra l'altro, qualsiasi integrazione tra le varie funzioni, che costituiscono l'insieme dei servizi per l'impiego; anzi, persiste un'aperta dicotomia funzionale tra le strutture del collocamento, da un lato, e, dall'altro, il sistema della formazione (specie, ma non solo) professionale comprensivamente intesa: inclusi, quindi, i momenti dell'orientamento, delle preselezioni, dei percorsi formativi personalizzati e quant'altro. E questa dicotomia nasce, addirittura, a livello costituzionale, laddove (articolo 117) esplicitamente si assegna alla competenza delle regioni l'«istruzione professionale» ed, implicitamente, si riserva alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tutto il resto.

La soluzione della prima delle questioni prospettate, che il presente disegno di legge propone, consiste, appunto, in una ridefinizione semplificata dell'organizzazione e dei compiti istituzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel contestuale decentramento - non solo burocratico-amministrativo, ma anche politico ed istituzionale - delle funzioni di gestione del mercato del lavoro (esclusione fatta per quelle ispettive), mediante il loro trasferimento, sia pure progressivo e graduale, dallo Stato alle regioni. In questa stessa direzione, ad esempio, pare orientata anche la relazione sul riassetto degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stilata da Tiziano Treu, a nome dell'apposito gruppo di lavoro, e presentata al ministro *pro tempore* Gino Giugni (pubblicata in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1994, II parte, pagine 263 e seguenti).

A Costituzione invariata, tuttavia, il prospettato trasferimento può essere realizzato soltanto attraverso l'istituto della delega di funzioni amministrative (di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione).

Peraltro, in coerenza con il principio dell'autonomia regionale, resta affidata alle regioni stesse la scelta tra l'assunzione im-

mediata, mediante delega appunto, di funzioni amministrative in materia di lavoro (cioè di tutte le funzioni dalle leggi vigenti attribuite agli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quelle ispettive, nonchè delle funzioni proprie delle Commissioni regionali per l'impiego e delle agenzie regionali del lavoro e quelle degli osservatori regionali sul mercato del lavoro) oppure, in alternativa, la rinuncia ad assumere quelle funzioni. In quest'ultimo caso, tuttavia, le funzioni non delegate continuano ad essere esercitate - in base al principio di sussidiarietà - dagli stessi organi ed uffici, ai quali risultano attualmente attribuite.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, è previsto il finanziamento delle regioni interessate a carico dello Stato (articolo 9).

Per quanto riguarda, poi, la seconda delle questioni prospettate (diverso assetto dei servizi di avviamento al lavoro), il presente disegno di legge introduce (articolo 8) una profonda riforma in tema, appunto, di servizi di avviamento al lavoro.

Le disposizioni del presente disegno di legge siano formulate con espresso riferimento alle regioni; i principi da essa desumibili costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza (articolo 1, comma 4).

La prospettata opzione per l'istituto della delega di funzioni amministrative (di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione) si coniuga, nel presente disegno di legge, con norme-quadro per il suo conferimento e la concreta attuazione.

Intanto le deleghe, in ossequio all'autonomia regionale, debbono essere, in qualche modo, «negoziare» con le stesse regioni interessate. Sono quindi da emanarsi - secondo il modello che proponiamo (nell'articolo 1, commi 2 e 3) - sulla base di intese convenute, dopo una delibera assunta in via di principio dal Consiglio regionale, tra la Giunta regionale ed il Governo. Le intese definiscono forme, modalità e criteri anche

di gradualità temporale del trasferimento di funzioni. La loro sottoscrizione da parte del Governo viene autorizzata, appunto, con legge dello Stato.

Da un lato, pertanto, deve ribadirsi che le funzioni amministrative delegate sono esattamente, nel loro contenuto tipico «a regime», tutte quelle già attribuite, dalle leggi vigenti, alle strutture ministeriali periferiche e agli altri organismi già menzionati (funzioni da riordinarsi, peraltro, con successive leggi regionali, nel senso dell'incremento delle politiche attive del lavoro e sul presupposto di una nuova disciplina dei servizi di avviamento del lavoro: si vedano gli articoli 6, 7 e 8). D'altro lato, debbono escludersi dalla delegabilità le funzioni dell'Ispettorato del lavoro (articolo 1, comma 1), che (per la loro stessa sostanza e per le connesse attribuzioni di polizia amministrativa e giudiziaria) non possono che richiedere un trattamento uniforme in tutto il territorio nazionale.

Peraltro le funzioni in se stesse delegabili, ma non ancora trasferite (per difetto di intese con questa o quella regione o perchè le intese medesime prevedono modalità gradualità di trasferimento non ancora esaurite), continuano ad essere esercitate, in quelle regioni, dagli organi dell'amministrazione statale, seppur ormai in via transitoria (articolo 1, comma 3).

Contestualmente alle «norme-quadro» sulla delega alle regioni di funzioni amministrative sono, nel presente disegno di legge, previste norme che riservano al Governo la definizione di livelli minimi di servizio e compiti di verifica dei risultati globalmente ottenuti nella gestione delle deleghe (articolo 2, commi 2 e 3).

Entro queste coordinate, il disegno di legge procede a delineare - proprio in vista della diversificata articolazione dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonchè della loro stretta integrazione con quelle di competenza regionale (prime tra tutte, le funzioni in tema di formazione professionale) - un contesto omogeneo di strutture portanti. È infatti prevista la costituzione, con legge regionale, dei Servizi regionali per la formazione l'impiego, facenti

capo a loro volta ad un Ente regionale, ai cui organi partecipano rappresentanze della regione stessa, degli enti locali e delle parti sociali (articoli 3 e 4). Un Ente regionale per la formazione e per l'impiego, dunque, nel cui seno possono accorparsi, in apposita Sezione, le funzioni attualmente di competenza della commissione regionale per l'impiego (articolo 4, comma 3, lettera c) e del quale, in ogni caso, la legge regionale, previa rideterminazione dei criteri di individuazione dei bacini di utenza, istituisce uffici decentrati, destinati a sostituire le attuali commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego (articolo 5).

Presso questi uffici decentrati potrebbero, così, funzionare servizi integrati per l'impiego - articolati in una rete di sportelli ed in funzioni tecniche unificate - per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, con funzioni di progettazione, informazione, orientamento e preselezione, ma anche con funzioni di avviamento al lavoro, cioè di collocamento. E queste, senza nulla togliere all'ormai acquisita facoltà di richiesta nominativa, vengono esercitate, soprattutto, mediante la possibilità di presentare alle imprese rose di candidati formate in base alle informazioni elaborate ed incrociate in banca dati. Resta, poi, la funzione di individuare percorsi formativi personalizzati, anche coordinati con le imprese (e quindi finalizzati all'assunzione) e di curare, sempre a proposito di formazione, iniziative analoghe, rivolte (anche) a chi intenda intraprendere iniziative economiche autonome (articolo 7).

È peraltro prevista l'istituzione sempre con legge regionale, (articolo 4, comma 5) di un comitato tecnico-scientifico, con la partecipazione di esperti in tema di mercato e politiche del lavoro, che può proporre programmi di attività dell'Ente regionale per la formazione e l'impiego, ne valuta l'efficacia degli interventi e predispone una relazione consuntiva, che viene presentata al Consiglio regionale e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Affidato a leggi delegate (articolo 9), in attuazione di principi e criteri direttivi ivi stabiliti, è il finanziamento statale in favore

delle regioni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di lavoro.

Coerente con il prospettato quadro di deleghe legislative alle regioni risulta, poi, il previsto (articolo 10) riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero di lavoro e della previdenza sociale, volto a ridimensionarne e razionalizzarne le competenze.

Fonte d'ispirazione è, ancora una volta, la menzionata relazione Treu.

È prevista, infatti, l'istituzione di un Segretariato generale, con funzioni di coordinamento delle direzioni generali (ma ad esso faranno capo anche i rapporti con i Servizi regionali per l'impiego), mentre le direzioni stesse vengono ridotte a quattro. Si prevede, poi, l'istituzione di servizi specializzati, destinati ad operare in favore di tutte le direzioni generali e, dunque, in dimensione orizzontale e trasversale. Lo strumento proposto dall'articolo 10 in questione, per quanto concerne il riordinamento delle funzioni ministeriali centrali, è quello della delega stabilendo, oltre al termine per l'emanazione, anche oggetto, criteri e principi direttivi dei conseguenti decreti legislativi.

In questo quadro complessivo di riforma - che vede attribuite alle regioni e agli organi specializzati regionali e subregionali tutte le competenze relative all'ampia gamma delle «politiche attive del lavoro» - il presente disegno di legge (articolo 8) affronta e cerca di risolvere il nodo del cosiddetto «monopolio pubblico» delle attività di collocamento.

Occorrerà tener conto, nel corso della discussione, della imminente pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, adita in via pregiudiziale e interpretativa, circa la compatibilità del nostro sistema con l'ordinamento comunitario. Così come non potranno essere trascurati gli esiti che, sul piano delle convenzioni internazionali, verranno prodotti dalla recente risoluzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul bilanciamento tra «pubblico» e «privato» nel governo del mercato del lavoro (pubblicata in *Rivista italiana di diritto del lavoro* 1994, III, pagine 317 e seguenti).

Tuttavia, già fin d'ora, mentre è da convenirsi sul punto che il monopolio pubblico non conserva più le medesime funzioni di controllo e di equa ripartizione delle occasioni di lavoro che gli potevano venire riconosciute quando il collocamento ruotava attorno al cardine costituito dalla richiesta numerica, ci si può ben domandare se davvero siano svaniti i pericoli di discriminazione, sul versante delle assunzioni, e se si sia ormai realizzata una sostanziale parità di *chance* nell'accesso al lavoro. Se la risposta è (come sembra dover essere) negativa o, almeno, piena di dubbi, ne consegue allora, in linea di principio, la necessità della conferma, anzi del rilancio - non solo per un funzionamento più efficiente, ma soprattutto per un funzionamento diverso - del ruolo pubblico in materia di governo del mercato del lavoro. Non tanto, cioè, dell'istituto del collocamento pubblico così come tramandato, quanto della funzione pubblica immanente alla materia dei servizi per il lavoro.

Tuttavia, almeno due elementi di discontinuità sono introdotti dal presente disegno di legge.

Il primo di essi viene espresso, proprio, dal prospettato decentramento (non solo amministrativo, ma anche istituzionale), nonché dalla reciproca integrazione delle funzioni in materia di lavoro. Sulla base di queste più comprensive misure, è prevista (articolo 7) l'attribuzione ai servizi integrati, istituiti presso gli uffici decentrati, di competenze tali da farne davvero uno strumento a funzioni multiple tra loro coordinate, capillarmente diffuse sul territorio, e, perciò, capace di assicurare la conoscenza, da parte delle imprese, delle caratteristiche personali, professionali, scolastiche e di disponibilità manifestate dai lavoratori, nonché di individuare percorsi formativi e di fornire servizi di orientamento e di qualificazione.

Il secondo elemento di discontinuità viene dato, invece, dalla possibilità di derogare - salvo che, per motivi ben noti, nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia nonché nelle attività pericolose o insalubri - allo stesso

divieto di esercizio della mediazione privata. Di derogarvi, però (ed in tal senso dispone l'articolo 8), essenzialmente in favore delle cosiddette organizzazioni *non profit*, e comunque mai in regime di ancorchè tendenziale monocommitenza (in tal senso, vedi il comma 2 del citato articolo 8 ed, ivi, anche la previsione di ulteriori condizioni ed il divieto assoluto di qualsiasi pratica discriminatoria). Pertanto potranno accedere a questa attività - sulla base di convenzioni con gli Enti regionali e con riserva dei poteri di certificazione e di controllo da parte delle strutture pubbliche (comma 4 del medesimo articolo) - le cooperative «sociali» o equiparate. Tuttavia, tenendo fermo il principio etico e politico che rifiuta qualunque tipo di speculazione privata sull'altrui bisogno di lavoro, potranno accedervi (comma 1 dello stesso articolo 8) anche soggetti peculiarmente definiti dalla loro stessa composizione, quali sono, nella nostra proposta, le società per azioni ivi previste, a partecipazione maggioritaria e diretta della regione, il cui atto costitutivo preveda l'attività mediatrice in parola come esclusivo oggetto sociale.

Il disegno di legge, che presentiamo alla discussione del Parlamento, è, dunque, un testo articolato su vari piani, che consideriamo però tra loro intimamente e organicamente collegati. Vi sono infatti norme-quadro su procedure e limiti della concessione di deleghe alle regioni in tema di funzioni di governo del mercato del lavoro. Vi sono poi altre norme-quadro e principi fondamentali, riguardanti la futura produzione legislativa delle regioni (anche) con riferimento alle funzioni trasferite. Vi sono, infine, norme di delegazione legislativa (sul finanziamento delle regioni, per l'esercizio delle funzioni delegate, nonché sulla riforma dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro) ed altre di immediata precettività: tra queste, principalmente, le disposizioni di riforma del sistema del collocamento.

Ne risulta ben più di un semplice decentramento amministrativo, ispirato dalla necessità di un vero e proprio mutamento qualitativo dei poteri sia dello Stato che delle regioni in materia di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega alle regioni di funzioni amministrative in materia di lavoro)

1. Le funzioni amministrative proprie degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con esclusione delle funzioni di vigilanza e controllo già attribuite agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro, nonché le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego, delle agenzie regionali del lavoro e degli osservatori regionali sul mercato del lavoro, possono essere delegate alle regioni con la procedura di cui alla presente legge, ferma restando l'eguaglianza dei diritti dei cittadini nelle diverse regioni della Repubblica. La delega può essere estesa a funzioni proprie di altre amministrazioni dello Stato, qualora ciò sia necessario al fine di consentire alle regioni un esercizio più organico delle funzioni ad esse delegate.

2. Qualora il consiglio regionale dichiari la sua disponibilità a ricevere la delega di cui al comma 1, forme, estensione e modalità della delega sono disciplinate in un'intesa tra Giunta regionale e Governo, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale e su quello regionale. La delega è conferita con legge sulla base dell'intesa.

3. L'intesa di cui al comma 2 determina altresì i tempi del trasferimento alle regioni delle funzioni delegate. Qualora l'intesa non sia conclusa, le medesime funzioni nell'ambito regionale continuano ad essere esercitate dagli organi dello Stato.

4. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Compiti del Governo)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, i criteri generali per la ripartizione, fra Stato e regioni, del personale e dei beni mobili e immobili necessari per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni stesse; il trasferimento di essi ha luogo con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, eventualmente di concerto con altri ministri interessati. Le regioni organizzano, se necessario, corsi di formazione e riconversione professionale del personale trasferito.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un comitato per il coordinamento dell'attuazione delle deleghe e per il controllo, nei primi quattro anni, dei risultati conseguiti.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i livelli minimi uniformi di servizio, che devono essere tenuti presenti nella formazione e nell'attuazione delle intese di cui all'articolo 1.

Art. 3.

*(Servizio regionale
per la formazione e l'impiego)*

1. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, le regioni istituiscono, con legge, un Servizio regionale per la formazione e l'impiego (di seguito denominato «Servizio regionale»). Il Servizio regionale esercita le funzioni delegate, nonché le funzioni, ad esse organicamente collegate, già di competenza delle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il Servizio regionale è organizzato, dalla legge regionale, in conformità ai principi stabiliti con la presente legge, nonché con le intese di cui all'articolo 1.

2. La politica regionale del lavoro è gestita dal Servizio regionale in coerenza con le politiche di sviluppo e di riequilibrio del territorio della regione, dello Stato e delle

Comunità europee, in costante raccordo con i loro organi e, se necessario, stipulando con essi accordi di programma. Tale politica persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire il rapido incontro tra offerta e domanda di lavoro, curando la formazione e la riqualificazione dei lavoratori;

b) favorire la mobilità professionale e la crescita della professionalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi;

c) sostenere le attività imprenditoriali atte a determinare l'incremento dell'occupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;

d) realizzare pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e tra tutte le fasce della popolazione;

e) sostenere l'offerta di consumi collettivi anche non incentivati dal profitto, e l'impiego in essi di lavoro dipendente ed autonomo;

f) intervenire a favore dell'occupazione con l'erogazione di contributi e sussidi, di facilitazioni all'accesso al credito nonché di servizi reali, per promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle imprese piccole e medie, artigiane e cooperative, semplificando il sistema delle predette agevolazioni.

Art. 4.

(Ente regionale per la formazione e l'impiego)

1. La direzione del Servizio regionale è attribuita ad un Ente regionale per la formazione e l'impiego (di seguito denominato «Ente regionale»), dotato di personalità giuridica, ai cui organi partecipano rappresentanti della regione, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale e nazionale. La legge regionale disciplina l'organizzazione dell'Ente e le modalità di nomina dei suoi organi e del suo direttore; assegna all'Ente le risorse necessarie, disciplina le modalità di gestione di esse e la verifica dei risultati conseguiti.

2. Gli organi dell'Ente regionale operano nell'ambito di direttive di carattere generale, emanate dalla Giunta regionale.

3. L'Ente regionale esercita:

a) le competenze già proprie degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, comprese quelle relative al reddito, all'occupazione e rioccupazione di lavoratori considerati in eccedenza, nonchè al governo dei flussi del mercato del lavoro, anche in attuazione delle politiche regionali;

b) le funzioni spettanti agli osservatori regionali del lavoro, ove costituiti, e delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, anche mediante l'organizzazione di banche dati ed in collegamento con il Servizio economico-statistico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), numero 3);

c) le funzioni spettanti alle commissioni regionali per l'impiego, tramite una speciale Sezione ai cui organi direttivi partecipano, in eguale misura, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed alla quale sono trasferiti i beni mobili ed immobili e il personale già attribuiti alle commissioni stesse.

4. Qualora non sia stato effettuato il trasferimento delle funzioni di cui al comma 3, lettera c), la presidenza della commissione regionale per l'impiego spetta al presidente della Giunta regionale che ha facoltà di designare, come vice presidente, un componente della Giunta.

5. La regione istituisce un comitato tecnico-scientifico, di cui fanno parte esperti in tema di mercato e politica del lavoro. Il comitato propone programmi di attività all'Ente regionale, valuta l'efficacia dei suoi interventi e presenta ogni anno, entro il mese di giugno, una relazione al Consiglio regionale e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

(Uffici decentrati dell'Ente regionale)

1. L'Ente regionale opera, in bacini di utenza determinati dalla legge regionale,

mediante uffici decentrati. Il direttore dell'Ente regionale fa valere, nei confronti dei responsabili degli uffici decentrati, la responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche in relazione al mancato rispetto delle delibere e delle direttive formulate dalle regioni e dall'Ente regionale stesso.

2. Agli uffici decentrati di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego. Rimangono invece in funzione le commissioni per la manodopera agricola.

3. Sono compiti degli uffici periferici:

a) i servizi di avviamento al lavoro e di preselezione, per i soggetti in cerca di lavoro;

b) l'attività di informazione sulle condizioni del mercato del lavoro e di raccolta dei dati;

c) gli interventi a scopo conciliativo nelle crisi e nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nonchè nelle controversie individuali di lavoro.

4. Le funzioni delle commissioni per il lavoro a domicilio, il lavoro domestico, il lavoro di facchinaggio e per il collocamento obbligatorio sono riordinate con legge regionale, e le commissioni stesse accorpate, fermo restando che la commissione per il collocamento obbligatorio va mantenuta fino al complessivo riordino dell'intera materia.

Art. 6.

(Funzioni già attribuite alle commissioni regionali per l'impiego)

1. La speciale Sezione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), è istituita con legge regionale.

2. In caso di mancata costituzione della Sezione di cui al comma 1, la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego spetta al presidente della Giunta regionale che può designare, come vice presidente, un membro della Giunta stessa.

Art. 7.

(Servizio integrato per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro)

1. Gli uffici decentrati, d'intesa con gli enti locali e in conformità alle direttive della regione e dell'Ente regionale, istituiscono un servizio integrato per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, che opera, con modalità stabilite dalla legge regionale, in collaborazione con le imprese e con le organizzazioni sindacali. Il servizio opera attraverso sportelli locali, avvalendosi di funzioni tecniche unificate e specializzate.

2. Il servizio integrato propone alle imprese rose ristrette di candidati, che tengono conto delle loro capacità professionali, delle precedenti esperienze di lavoro e della disponibilità al trasferimento sul territorio. Il servizio individua altresì percorsi formativi personalizzati, anche individuando persone da formare appositamente in relazione alle esigenze delle imprese. Esso fornisce consulenza alle imprese e ai soggetti interessati.

Art. 8.

(Servizi di avviamento al lavoro)

1. Il divieto di esercizio della mediazione privata in tema di collocamento della manodopera di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si applica:

a) alle società per azioni, a partecipazione maggioritaria della regione, che abbiano tale attività come oggetto sociale esclusivo;

b) alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. L'attività di mediazione di cui al comma 1 può essere esercitata solo in relazione ad ipotesi che, per la natura del lavoro richiesto, si possano considerare eccezionali; essa non può comunque riguardare i settori dell'edilizia e dell'agricoltura, nonché le at-

tività pericolose o insalubri. Essa si svolge, secondo modalità stabilite mediante convenzione con l'Ente regionale, nei confronti di più datori di lavoro che ne fruiscono contemporaneamente, offrendo condizioni di lavoro non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva e senza dar luogo a discriminazioni. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non possono percepire se non compensi intesi a coprire le spese sostenute per i servizi prestati.

3. La violazione dei limiti e dei divieti di cui al comma 2, accertata dall'Ente regionale o dall'Ispettorato regionale o provinciale del lavoro, comporta la risoluzione di diritto della convenzione di cui al comma 2, la revoca dell'iscrizione ai rispettivi albi o registri di cui al comma 1 e, per le società per azioni, lo scioglimento ai sensi della sezione XI del capo V del titolo V del libro quinto del codice civile; sono salve le eventuali sanzioni penali nei confronti dei responsabili.

4. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono, a carico degli enti convenzionati, l'obbligo di porre a disposizione dell'Ente regionale e dei suoi uffici decentrati i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro, nonché ai contratti da essi promossi.

5. Gli Enti regionali possono stipulare convenzioni con istituti di ricerca e progettazione nonché con istituti di formazione e di orientamento professionale e di servizi alle imprese.

Art. 9.

(Finanziamento alle regioni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di lavoro)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana uno o più decreti legislativi intesi a finanziare la politica del lavoro e della formazione professionale nelle regioni che ottengano deleghe ai sensi dell'articolo 1, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnazione annua di una somma, in seguito rivalutata annualmente secondo

il tasso di inflazione programmata, corrispondente alla spesa sostenuta dallo Stato, nell'anno precedente la concessione delle deleghe, per l'organizzazione degli uffici e l'erogazione dei servizi delegati alle regioni;

b) assegnazione di una quota percentuale del gettito delle imposte dirette riscosse nell'ambito della regione, in seguito ricalcolata ogni cinque anni. La predetta quota percentuale è determinata secondo criteri differenziati, sulla base di ipotesi relative alla spesa *pro capite* per politiche del lavoro e della formazione professionale e del numero di persone in cerca di occupazione nell'ambito regionale;

c) previsione di trasferimenti aggiuntivi, a scopo solidaristico, incentivante o di riequilibrio fra regioni.

Art. 10.

(Riordinamento della amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare l'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) istituzione di un Segretariato generale con funzioni di coordinamento delle direzioni generali e di cura degli affari generali, al quale facciano capo i rapporti con i Servizi regionali di cui all'articolo 3, nonchè le strutture centrali dell'Ispettorato del lavoro;

b) istituzione di un Comitato di gestione composto dai direttori generali, con funzioni di programmazione e controllo dell'attività complessiva del Ministero;

c) revisione organica delle funzioni delle direzioni generali, da ridursi alle seguenti quattro:

1) Direzione generale delle risorse umane e dei servizi generali, con funzioni

di politica del personale, di contrattazione, di acquisizione e gestione delle risorse strumentali, nonché di quelle inerenti al bilancio ed alle attività di tesoreria;

2) Direzione generale operativa per l'occupazione, che eserciti le funzioni caratterizzanti dell'attuale Direzione generale per l'impiego nonché quelle degli uffici per l'orientamento e la formazione professionale. Nell'ambito di questa Direzione vanno ricondotti, accentuandone i compiti di coordinamento, la Commissione centrale per l'impiego ed il Comitato per le pari opportunità e la Segreteria tecnica istituiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché gli organi destinati a realizzare un coordinamento sistematico e interistituzionale tra i soggetti del processo formativo, previsti dalle lettere *b)* e *c)* del punto 2 del numero 4 del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993;

3) Direzione generale sui rapporti e le condizioni di lavoro, con funzioni inerenti alle normative interne, comunitarie ed internazionali in materia di rapporti di lavoro e con funzioni di studio e raccolta di dati sulla contrattazione collettiva, nonché di sviluppo dei rapporti internazionali e comunitari;

4) Direzione generale della previdenza sociale, con funzioni di vigilanza sugli enti previdenziali e sugli enti cui fanno capo i fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) istituzione dei seguenti servizi specializzati, destinati ad operare a favore di tutte le Direzioni generali e del Segretariato generale:

1) Servizio per le relazioni esterne, che cura i rapporti con l'utenza, con i mezzi di comunicazione nonché con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) Servizio di controllo, con funzioni di controllo di gestione e dell'andamento di altri parametri di funzionamento;

3) Servizio economico-statistico, che assume le funzioni dell'attuale Direzione generale per l'osservatorio del mercato del la-

vorò, quelle di cura dei rapporti con gli altri organi governativi con poteri decisionali in materia economica e finanziaria, nonché di consulenza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'attività di mediazione sociale in occasione dei rinnovi contrattuali;

4) Servizio per i sistemi informativi, con funzioni di coordinamento per le attività e le procedure comuni, sia all'interno della amministrazione centrale, sia con riguardo ai suoi collegamenti con le strutture periferiche e con i Centri regionali per la formazione e l'impiego, sia rispetto ad altri centri informativi, fra i quali quelli degli istituti previdenziali e statistici, il tutto in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

5) Servizio di studi e ricerche sugli aspetti di innovazione legislativa e di armonizzazione rispetto all'ordinamento comunitario;

e) conservazione alla Direzione generale operativa per l'occupazione, di cui al numero 2) della lettera c) del presente comma, delle funzioni riguardanti la tutela del socio lavoratore ed il sostegno delle cooperative sociali; trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei compiti di carattere amministrativo e societario e di controllo e vigilanza tecnica già di competenza della Direzione generale della cooperazione, anche con riferimento alle cooperative sociali.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi del decreto, o dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.